

A man in a dark suit stands with his back to the camera, looking out through a large, circular opening in a thick, grey concrete wall. He is leaning slightly on a thin metal railing. The view through the circle shows a hazy city skyline with several tall buildings. The overall mood is contemplative and professional.

Imprenditore,
impresa e azienda



L'imprenditore

L'IMPRENDITORE

Imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 c.c.).

I CARATTERI DELL'IMPRENDITORE

- ✓ Professionalità: ossia è svolta in modo abituale e continuativa e non in modo occasionale.

E' imprenditore chi svolge un'attività volta al compimento di un unico affare?

Le attività stagionali possono essere definite “professionali”?

I CARATTERI DELL'IMPRENDITORE

- ✓ Economicità: l'attività svolta è capace di coprire con i propri ricavi almeno le spese
- E' necessario che l'attività svolta produca profitti ?
- È imprenditore chi destina il profitto alla beneficenza?

I CARATTERI DELL'IMPRENDITORE

- ✓ Organizzazione: consiste nel coordimento dei fattori produttivi

Chi svolge un'attività economica da solo (e quindi senza organizzare il lavoro altrui) può considerarsi imprenditore?

I CARATTERI DELL'IMPRENDITORE

- ✓ Attività produttiva: il fine della produzione e dello scambio sussiste quando l'attività è rivolta al mercato e alla vendita

E' un imprenditore colui che esercita l'attività per il mero godimento dei beni preesistenti?

E' un imprenditore colui che esercita un'attività illecita?

I CARATTERI DELL'IMPRENDITORE

- Non è imprenditore:
- chi si dota di un campo da tennis per giocare con gli amici o con le amiche, mentre lo è chi sistematicamente concede l'uso dei campi a pagamento;
- chi si costruisce una casa per abitarvi, mentre lo è chi la costruisce per venderne gli appartamenti;
- chi coltiva pomodori in giardino per uso familiare, mentre è imprenditore agricolo chi coltiva un campo per vendere la produzione al mercato, e così via.

L'impresa familiare è un'impresa individuale nella quale collaborano, accanto al titolare, il coniuge o i suoi parenti entro il terzo grado o i suoi affini entro il secondo (art. 230 bis c.c.).

IL PICCOLO IMPRENDITORE

In base all'art. 2083 del codice civile: «Sono **piccoli imprenditori**

- i coltivatori diretti del fondo,
- gli artigiani
- i piccoli commercianti
- coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia».

IMPRESE AGRICOLE

In base all'art. 2135 del codice civile «È **imprenditore agricolo** chi esercita una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo,
- selvicoltura,
- allevamento di animali
- e attività connesse».

È definito **imprenditore commerciale** colui che esercita una delle attività previste dall'art. 2195 del codice civile:

- ✓ attività **industriale** diretta alla produzione di beni o servizi (imprese industriali);
- ✓ attività **intermediaria** nella circolazione dei beni (imprese commerciali in senso stretto);

- ✓ attività di **trasporto** per terra, acqua o aria;
- ✓ attività **bancaria o assicurativa**;
- ✓ attività **ausiliarie** alle imprese precedenti, cioè quelle che collaborano allo svolgimento dell'attività imprenditoriale fornendo beni o servizi, per esempio gli spedizionieri o i corrieri, le agenzie di viaggio, le agenzie pubblicitarie.



Lo statuto dell'imprenditore commerciale

LE CARATTERISTICHE DELLO STATUTO

L'imprenditore commerciale non piccolo è sottoposto a un regime normativo particolarmente rigoroso che si aggiunge a quello generale comune a tutti gli imprenditori. Esso prende il nome di **statuto dell'imprenditore commerciale**.

LA PUBBLICITÀ LEGALE IN GENERALE

La **pubblicità legale** è l'insieme degli strumenti stabiliti dalla legge per portare a conoscenza dei terzi determinati atti e fatti giuridici. Solitamente la pubblicità legale si attua attraverso l'iscrizione in un **pubblico registro** a cui chiunque può accedere

L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Per la pubblicità legale dell'impresa commerciale il legislatore ha previsto l'istituzione di un apposito registro: il Registro delle imprese, istituito presso le **Camere di commercio**. In esso devono iscriversi tutti i fatti e gli atti inerenti l'esercizio dell'impresa ritenuti rilevanti per i terzi.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per semplificare e accelerare le procedure di avvio delle attività economiche, le imprese individuali e collettive, al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, devono dotarsi obbligatoriamente di un **indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**. Pertanto, le modalità di comunicazione e di consultazione dei dati, relative alle imprese, avvengono prevalentemente in forma elettronica su tutto il territorio nazionale.

La PEC è obbligatoria anche per le società di persone, per le ditte individuali e gli artigiani e per le Partite IVA. Sono esenti, al momento, la Partite IVA a regime forfettario e i professionisti che non sono iscritti ad albi professionali o alla Camera di Commercio.

LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE

Le **scritture contabili** documentano i singoli affari o i risultati di gestione dell'impresa; esse servono a garantire un ordinato e regolare esercizio dell'impresa e a consentire il controllo per tutelare le ragioni dei creditori.

LE PROCEDURE CONCORDSUALI

Per l'imprenditore commerciale non piccolo il legislatore ha predisposto particolari procedure esecutive per il caso in cui risulti inadempiente o si trovi in crisi. Si tratta delle **procedure concorduali**, che si caratterizzano per il fatto di coinvolgere necessariamente tutti i creditori dell'imprenditore debitore.

I COLLABORATORI DELL'IMPRENDITORE

Dal punto di vista giuridico si distinguono i collaboratori **autonomi** dell'imprenditore da quelli **subordinati**.

I collaboratori autonomi prestano la loro attività a favore dell'imprenditore senza essere vincolati da un rapporto di subordinazione, essendo lavoratori autonomi o imprenditori satelliti.

I collaboratori subordinati prestano la loro attività, intellettuale o manuale, dietro retribuzione, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, al quale sono legati da un contratto di lavoro subordinato.



**MA L'IMPRESA E L'AZIENDA
SONO LA STESSA COSA?**

Cos'è un'impresa, cosa si intende per azienda e qual è la differenza tra i due termini?

La differenza tra impresa e azienda:

Mentre l'impresa connota l'attività economica, l'azienda invece è l'insieme dei beni (materiali, ma non solo) a disposizione dell'imprenditore.

L'AZIENDA

Il codice civile (art. 2555) fornisce la seguente definizione:

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

L'IMPRESA

Sotto il profilo giuridico, come si ricava dall'art. 2082 c.c., è l'attività economica organizzata, svolta professionalmente dall'imprenditore al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi.



**L' azienda e I segni
distintivi**

L'AZIENDA

«L'**azienda** è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa» (art. 2555 c.c.). Essa rappresenta esclusivamente l'elemento oggettivo dell'impresa: è l'insieme dei fattori produttivi predisposti dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività economica.

LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI

Si tratta di particolari strumenti di individuazione di vario genere composti da parole, simboli, disegni ecc., il cui scopo è quello di identificare con precisione l'impresa e i suoi prodotti, distinguendola dalle imprese concorrenti.

I segni distintivi sono:

- ✓ la **ditta**, che individua l'impresa come tale;
- ✓ l'**insegna**, che individua il luogo dove avviene l'attività produttiva;
- ✓ il **marchio**, che individua i prodotti dell'impresa.

I segni distintivi per ricevere tutela giuridica:

- ✓ **originale e non generico**, deve cioè avere capacità distintiva del prodotto o del servizio;
- ✓ **veritiero**, non deve cioè ingannare il pubblico, per esempio, sulla provenienza geografica o sulla qualità dei prodotti;
- ✓ **nuovo**, quindi non già utilizzato da altri imprenditori;
- ✓ **lecito**, cioè tale da non porsi in contrasto con la legge, l'ordine pubblico e il buon costume.

OPERE DELL'INGEGNO:

- ✓ Creazioni intellettuali
- ✓ Idee inventive

L'AVVIAMENTO

Il valore del complesso di beni organizzati dall'imprenditore per svolgere l'attività produttiva è superiore alla somma dei valori che avrebbero i beni considerati singolarmente. Questo **valore aggiunto** si definisce **avviamento** dell'azienda.